



**COMUNE DI NISCEMI**  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**Regolamento  
Accertamento  
con Adesione**



## INDICE

### TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Abito di applicazione
- Art. 3 - Le entrate oggetto dell'accertamento

### TITOLO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

- Art. 4 - Competenza
- Art. 5 - Avvio del procedimento
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione
- Art. 10 - Atto di accertamento con adesione

### TITOLO III SANZIONI ED OMESSA IMPUGNAZIONE

- Art. 11 - Riduzione della sanzione
- Art. 12 - Esercizio del potere di autotutela
- Art. 13 - Richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento
- Art. 14 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 15 - Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento
- Art. 16 - Criteri di priorità
- Art. 17 - Conclusioni del procedimento di riesame
- Art. 18 - Adempimenti degli uffici

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Decorrenza e validità
- Art. 20 - Abrogazione di forme e pubblicità

### ALLEGATI

- 1. Fac-simile A
- 2. Fac-simile B
- 3. Fac-simile C
- 4. Fac-simile D
- 5. Fac-simile E
- 6. Fac-simile F
- 7. Fac-simile G



## **TITOLO I**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 1**

##### **Scopo del regolamento**

Con il presente regolamento viene disciplinato, nell'ambito della potestà attribuita ai Comuni a norma dell'art.50 della legge 27.12.1997 n. 449 e in base ai principi sanciti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e successive modificazioni, il procedimento di accertamento delle entrate proprie, anche tributarie, introducendo nell'Ordinamento Comunale l'istituto dello "Accertamento con Adesione" e dell' "Autotutela Amministrativa", instaurando con i Cittadini/Contribuenti rapporti di reciproca collaborazione finalizzati alla riduzione del contenzioso con evidente vantaggio per le parti.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio laddove ricorre materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi concordabile, rimanendo pertanto esclusi gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e quelli per i quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Sono parimenti escluse le adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui appresso. Mentre laddove un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto autonomo di definizione.

#### **Art. 3**

##### **Le entrate oggetto dell'accertamento con adesione**

Le entrate sulle quali può intervenire l'accertamento con adesione sono le seguenti:

- 1) Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- 2) Canone ricognitorio per l'occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico;
- 3) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'ambiente;
- 4) Imposta Comunale sugli immobili;
- 5) I.C.I.A.P.
- 6) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;
- 7) Ogni altra entrata patrimoniale.



## **TITOLO II**

### **PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 4**

##### **Competenza**

L'intero procedimento è assegnato al responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione dell'accertamento che per quanto ottiene:

- a) l'imposta Comunale sugli immobili, la tassa N. U. e il canone ricognitivo per l'occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, coincide con quello individuato ai sensi dei D. Lgs. 504/92 e 507/93;
- b) Per le altre Entrate con il funzionario avente qualifica più elevata tra quelli assegnati all'unità organizzativa "tributi" come previsto dalla vigente pianta organica;

Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato applicato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b) dell'Art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Per aderire all'accertamento con adesione, il funzionario individuato come sopra deve per altro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici della operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.

L'ufficio inoltre qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela di cui al successivo Art. 11.

#### **Art. 5**

##### **Avvio del procedimento**

Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:


- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) i dati identificativi del funzionario abilitato alla definizione.

#### **Art. 6**

##### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al



 contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione come dal seguente schema (VEDI FAC-SIMILE A).

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e liquidazione, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio e, pertanto la partecipazione del contribuente al procedimento è non obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. In presenza di più obbligati deve essere predisposto invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa Tributaria del Comune.

## **Art. 7**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente Art.6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale istanza in carta libera di "Accertamento con Adesione indicando il proprio recapito anche telefonico e/o numero di fax.


L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente e o con fax, formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data e nel provvedimento di accoglimento deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data come dal seguente schema (VEDI FAC-SIMILE B)



Dalle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, dell'esito negativo del concordato, ovvero del rinvio della comparizione viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento come dal seguente schema (VEDI FAC-SIMILE C)

## **Art. 8**

### **Perfezionamento della definizione**

Il procedimento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di due, otto o dodici rate trimestrali di pari importo a seconda che le somme oggetto dell'adesione siano rispettivamente comprese tra:

- 1) fino a £ 500.000;
- 2) da £ 500.001 a £ 100.000.000;
- 3) oltre £ 100.000.001

Competente all'esame dell'istanza è il Funzionario preposto all'accertamento e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute e rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Per accedere alla formula del versamento rateale occorre il rilascio di apposita polizza fideiussoria (VEDI FAC-SIMILE D)

## **Art. 9**

### **Effetti della definizione**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.



L'intervenuta definizione non esclude, però la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento del procedimento.

### **Art. 10**

#### **Atto di accertamento con adesione**

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **TITOLO III**

## **SANZIONI ED OMESSA IMPUGNAZIONE**

#### **Art. 11**

#### **Riduzione della sanzione**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta previsione di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formale dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

#### **Art. 12**

#### **Esercizio del potere di autotutela**

Il comune può procedere in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione in caso di auto accertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso di termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Nei casi di sentenza passata in giudizio favorevole al comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita allo stesso funzionario come individuato al precedente Art. 4.





### **Art. 13**

#### **Richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento**

La richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

La richiesta di cui al comma 1 non comporta alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

### **Art. 14**

#### **Ipotesi di annullamento dell'atto Amministrativo**

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento del riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità come quelli appresso indicati a titolo esemplificativo:

1. un errore di persona;
2. un evidente errore logico o di calcolo;
3. un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
4. una doppia imposizione;
5. la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
6. la mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini, di decadenza;
7. la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
8. l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 15**

#### **Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento**

Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di auto accertamento qualora durante l'attività di accertamento venga riconosciuta la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, punto 4.

Se durante l'esercizio dell'attività dell'accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezione o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio dell'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.



## **Art. 16**

### **Criteri di priorità**

Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

## **Art. 17**

### **Conclusioni del provvedimento di riesame**

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento.

La rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In ogni caso i provvedimenti di annullamento e di revoca devono essere adeguatamente motivati.

## **Art. 18**

### **Adempimenti degli Uffici**

Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto secondo gli schemi ( VEDI FAC-SIMILE E, F e G)



## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19**

#### **Decorrenza e validità**

Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/97, dopo l'avvenuto controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo (CO.RE.CO) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.

### **Art. 20**

#### **Abrogazione di norme e pubblicità**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

A norma dell'art.52 del D.Lgs. 15/11/1997 n. 446, il presente regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento, a norma dell'art.22 della legge 07/08/1990 n. 24.

FAC SIMILE A

COMUNE DI NISCEMI  
UFFICIO TRIBUTI

AL SIGNOR - SOCIETA' - ASSOCIAZIONE  
VIA \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Oggetto: accertamento con adesione relativa a \_\_\_\_\_  
per l'anno \_\_\_\_\_ D.Lgs 19 Giugno 1997 n. 218

**INVITO A COMPARIRE PER LA DEFINIZIONE DELL'ACERTAMENTO CON ADESIONE**

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs 19/06/1997, n. 218, e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**INVITA**

Il sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_  
a presentarsi davanti al funzionario responsabile del procedimento relativo al tributo in oggetto,  
sig. \_\_\_\_\_  
l'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ del Comune di Niscemi sito in via \_\_\_\_\_ per la  
definizione dell'accertamento con adesione.

Si precisa al riguardo che gli elementi in possesso dell'ufficio rilevanti ai fini dell'accertamento del tributo in oggetto sono i seguenti:

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(o suo delegato)



FAC SIMILE B

COMUNE DI NISCEMI  
UFFICIO TRIBUTI

AL SIGNOR - SOCIETA' - ASSOCIAZIONE  
VIA \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Oggetto: accertamento con adesione relativa a \_\_\_\_\_  
per l'anno \_\_\_\_\_ rinvio della data di comparizione D.Lgs 19 Giugno 1997 n. 218

**RINVIO DELLE COMPARIZIONE PER LA DEFINIZIONE DELL'ACERTAMENTO CON  
ADESIONE**

Questo ufficio, tenuto conto della motivazione poste a fondamento della richiesta avanzata dall'interessato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ concede il rinvio della data di comparizione comunicata con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ed, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs 19/06/1997, n. 218, e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**INVITA**

il sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_  
a presentarsi davanti al funzionario responsabile del procedimento relativo al tributo in oggetto,  
sig. \_\_\_\_\_  
l'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso gli Ufficio \_\_\_\_\_ del Comune di Niscemi sito in via \_\_\_\_\_ per la  
definizione dell'accertamento con adesione.

Si precisa al riguardo che non potrà essere concesso alcun altro rinvio della data di comparizione.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( o suo delegato)

**FAC SIMILE C**  
**(in duplice esemplare)**

COMUNE DI NISCEMI  
UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: Verbale con accertamento con adesione relativa al tributo \_\_\_\_\_  
per l'anno \_\_\_\_\_ D.Lgs 19 Giugno 1997 n. 218

**RINVIO DELLA COMPARIZIONE PER LA DEFINIZIONE DELL'ACERTAMENTO CON  
ADESIONE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ del Comune di Niscemi sito in via \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_  
stanza n. \_\_\_\_\_ avanti a me (1) \_\_\_\_\_  
è comparso il signor \_\_\_\_\_  
che è intervenuto nella qualità di (2) \_\_\_\_\_ giusto invito del  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ port. n.. \_\_\_\_\_ per la definizione dell'accertamento con adesione relativo al tributo  
\_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_.

Iniziato il contraddittorio con il contribuente vengono affrontati i seguenti argomenti:

Il contribuente sostiene che (3): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'ufficio sostiene che (4): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il dibattito si conclude con il seguente accordo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'atto di accertamento con adesione è redatto in data \_\_\_\_\_

Si ritiene di rinviare ad una successiva data da definire l'accordo, quindi si conviene di fissare la prossima comparizione in data \_\_\_\_\_.

Conclusosi il contraddittorio con il contribuente o con il suo rappresentante, si è constatata l'impossibilità di raggiungere le definizioni dell'accertamento.

Sono allegati al presente verbale i seguenti documenti che ne formano parte integrante:

1) copia della procura del sig. \_\_\_\_\_ (da allegare solo nell'ipotesi in cui il contribuente viene rappresentato da un procuratore speciale o generale);

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL CONTRIBUENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( o suo delegato)

\_\_\_\_\_

(1) - Indicare il nome del responsabile del procedimento e la sua qualifica

(2) - Indicare se il soggetto che è intervenuto agisce in nome proprio oppure è rappresentato da un procuratore generale o speciale (in questo caso la procura deve essere allegata agli atti)

e (4) - Indicare sinteticamente le motivazioni che stanno alla base delle posizioni delle parti, al fine di evitare i possibili punti di contatto per l'accordo transitorio.

FAC SIMILE D

POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA

OGGETTO: Polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

Con il presente contratto viene stipulata una polizza fideiussoria tra il /la \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente/con sede in \_\_\_\_\_  
c. f. \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ denominata  
successivamente parte contraente - e la società \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
denominata successivamente società.

Premesso che

1. Il - la \_\_\_\_\_  
risulta debitore nei confronti del Comune di Niscemi per lire \_\_\_\_\_  
(£ \_\_\_\_\_) debito risultante dell'atto di  
accertamento con Adesione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
2. Le somme dovute possono essere versate, a norma dell'art.8 del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218,  
anche in rate trimestrali, di pari importo per un massimo di dodici nel caso in cui le somme oggetto  
dell'adesione superano in cento milioni di lire;
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni della data di redazione dell'atto di  
accertamento o 60 giorni dalla data di notifica dell'Avviso di Accertamento o di liquidazione e che  
tale versamento è stato effettuato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al tasso legale vigente al  
momento dell'atto di accertamento con adesione;
5. Per il pagamento delle somme corrispondenti alle rata successiva alla prima ed ai relativi interessi di  
rateazione, pari ad un importo complessivo di lire \_\_\_\_\_  
(£ \_\_\_\_\_), la parte contraente è tenuta a prestare garanzia, con  
la modalità di cui all'art.38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione delle  
anzidette somme aumentato di un anno.





## FAC SIMILE F

COMUNE DI NISCEMI  
UFFICIO TRIBUTI

AL SIGNOR - SOCIETA' - ASSOCIAZIONE  
VIA \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Oggetto: Avviso accertamento con adesione relativa a \_\_\_\_\_  
(indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_ - Riesame dell'atto in via di autotutela

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### CONSIDERATO

che dall'esame dell'avviso di accertamento in oggetto n. \_\_\_\_\_ notificato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
con il quale è stato richiesto il pagamento di £ \_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_

(indicare la tipologia del tributo la tipologia del tributo cui si riferisce l'accertamento)  
e di lire \_\_\_\_\_ a titolo di interessi moratori sullo stesso per \_\_\_\_\_

(indicare le motivazioni dell'accertamento) relativi all'anno \_\_\_\_\_ è risultato sussistente

(indicare l'errore o le altre cause che hanno giustificato il riesame dell'atto)

### ANNULLA

l'atto di accertamento sopra individuato, che deve ritenersi come mai emesso.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( o suo delegato)



## FAC SIMILE G

COMUNE DI NISEMI  
UFFICIO TRIBUTI

AL SIGNOR - SOCIETA' - ASSOCIAZIONE

VIA \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto: Atto di irrogazione delle sanzioni pecuniarie a \_\_\_\_\_  
(indicare il tributo) per l'anno \_\_\_\_\_ - Riesame dell'atto in via di autotutela

Questo ufficio, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### CONSIDERATO

che dall'esame dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in oggetto n. \_\_\_\_\_ notificato in data  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con il quale è stato richiesto il pagamento di £ \_\_\_\_\_ a titolo di

(indicare la tipologia del tributo la tipologia del tributo cui si riferisce l'atto di irrogazione)  
per \_\_\_\_\_

(indicare le motivazioni dell'accertamento) relativi all'anno \_\_\_\_\_ è risultano sussistente

(indicare l'errore o le altre cause che hanno giustificato il riesame dell'atto)

### ANNULLA

l'atto di irrogazione delle sanzioni pecuniarie sopra individuato, che deve ritenersi pertanto come mai emesso.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( o suo delegato)